



Comune di Villafranca Padovana

Provincia di Padova

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
E
LA TENUTA DELL'ALBO COMUNALE
DELLE
ASSOCIAZIONI NON-PROFIT

Approvato con D.C.C. n. 19 del 18.6.2020

Modificato con D.C.C. n. 51 del 21.12.2023

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DELL'ALBO COMUNALE
DELLE ASSOCIAZIONI NON-PROFIT

INDICE

Art.1 — FINALITÀ

Art.2 — ISTITUZIONE DELL'ALBO

Art.3 — ARTICOLAZIONE DELL'ALBO IN SEZIONI

Art.4 — REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

Art.5 — MODALITA' PER LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO

Art.6 — ESAME DELLA RICHIESTA D'ISCRIZIONE ALL'ALBO

Art.7 — REVISIONE PERIODICA DELL'ALBO - COMUNICAZIONE VARIAZIONI

Art.8 — CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Art.9 — AGEVOLAZIONI DERIVANTI DALL'ISCRIZIONE ALL'ALBO

Art.10 — ALTRE AGEVOLAZIONI

ART. 1- FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina l'iscrizione, l'aggiornamento e la cancellazione dall'Albo Comunale delle Associazioni no-profit, con riferimento alla normativa vigente *Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*. Legge n. 381/91, *Legge di riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale*.
2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo è considerata associazione no-profit ogni organismo liberamente costituito, ogni associazione di volontariato o cooperativa di utilità sociale che abbia finalità culturali, religiose, scientifiche, sociali, ricreative, sportive, apprezzabili sotto il profilo del pubblico interesse e che sia senza fini di lucro, comprese quelle che hanno assunto o che possano assumere la definizione di ONLUS (*Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale*) ai sensi dell'Art. 10 del D.Lgs. n. 460/97.
3. L'Albo rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali l'Amministrazione comunale di Villafranca Padovana riconosce e valorizza la funzione peculiare dell'attività delle Associazioni e delle organizzazioni di Volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo della società civile; promuove il loro sviluppo e ne favorisce l'originale apporto al conseguimento di finalità di carattere civile, sociale, culturale, ricreativo, sportivo e di tutela ambientale per migliorare la qualità della vita di Villafranca Padovana.
4. L'iscrizione all'Albo è condizione indispensabile per l'ammissibilità della richiesta di eventuali contributi e benefici economici, che il Comune può concedere in attuazione del principio di sussidiarietà stabilito dall' art. 118 della Costituzione, nonché per la conclusione di accordi e collaborazioni per una migliore gestione dei servizi presenti sul territorio.

ART. 2 - ISTITUZIONE DELL'ALBO

1. È istituito pertanto l'Albo delle Associazioni e del Volontariato, senza fini di lucro, che perseguono una o più delle finalità di cui al successivo articolo 4, operanti nel territorio del Comune di Villafranca Padovana.
2. L'Albo e il Regolamento, che ad esso si riferisce, disciplinano i rapporti tra Amministrazione Comunale di Villafranca Padovana e le libere associazioni, per favorire la partecipazione dei cittadini nella definizione dei problemi di interesse locale e per rafforzare i valori di convivenza civile e solidarietà umana.
3. L'iscrizione all'Albo crea i presupposti per la costituzione di rapporti improntati su criteri di trasparenza e partecipazione tra le Associazioni no-profit e l'Amministrazione Comunale di Villafranca Padovana

ART. 3 - ARTICOLAZIONE DELL'ALBO IN SEZIONI

1. L'Albo, in allineamento con la normativa vigente e con l'art. 5 del vigente Statuto Comunale di Villafranca Padovana, è suddiviso nelle seguenti sezioni, in relazione alle caratteristiche e alle finalità specifiche delle Associazioni:
 - I. **CIVILE:** impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani, sviluppo economico;
 - II. **SOCIALE:** assistenza sociale, sanità, attività per la promozione dei diritti dei portatori di handicap;

- III. **CULTURALE:** educazione permanente, valorizzazione della cultura locale, valorizzazione e tutela del patrimonio storico ed artistico, promozione di iniziative culturali;
 - IV. **RICREATIVA:** animazione ricreativa, promozione turistica;
 - V. **SPORTIVA:** attività, promozione e animazione sportiva;
 - VI. **TUTELA AMBIENTALE:** valorizzazione e tutela ambientale, protezione animali;
 - VII. **PROTEZIONE CIVILE:** previsione, prevenzione, gestione e superamento di disastri, calamità, umane e naturali e situazioni di emergenza in genere.
2. Le Associazioni e le organizzazioni di Volontariato, all'atto dell'iscrizione possono individuare una o più sezioni tematica in cui essere iscritte;
 3. Responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'Albo delle Associazioni e del Volontariato è il Responsabile dell'Area Affari Generali.

ART. 4 -REQUISTI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo Comunale, di cui all' art.2, tutte le Associazioni e le Organizzazioni di Volontariato regolarmente costituite in base alle normative vigenti in materia, in possesso alla data di presentazione delle domande dei seguenti requisiti:
 - a) Non abbiano finalità di lucro;
 - b) Perseguano finalità sociali o di pubblico interesse;
 - c) Abbiano un ordinamento interno a base democratica, con organismi rappresentativi regolarmente costituiti e rinnovabili;
 - d) Abbiano l'Atto Costitutivo e lo Statuto coerenti con quanto disposto dal Codice Civile e che applichino la normativa vigente; abbiano esplicitati i suddetti punti a), b), c) in almeno uno dei due documenti;
 - e) Abbiano la sede legale o operativa sul territorio del Comune di Villafranca Padovana e/o svolgano attività a favore della popolazione di Villafranca Padovana da almeno 12 mesi. Il riconoscimento delle attività svolte da almeno 12 mesi viene garantito anche alle nuove associazioni che proseguono l'attività gestionale già svolta e riconosciuta sul territorio di Villafranca Padovana pur cambiando la denominazione sociale;
 - f) Possono altresì essere iscritte all' Albo le Associazioni a carattere provinciale, regionale, nazionale e/o internazionale, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.
 - g) Il rappresentante legale dell'Associazione che richiede iscrizione all'Albo, deve avere la capacità legale di potere contrarre con l'Amministrazione.

ART. 5 - MODALITA' PER LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. La domanda di iscrizione all'Albo è presentata al Sindaco, su carta semplice, a firma del Rappresentante Legale dell'Associazione, e deve riportare le seguenti indicazioni:
 - a) La denominazione e l'eventuale acronimo dell'Associazione, come da Statuto;
 - b) Il numero di codice fiscale dell'Associazione;
 - c) Il numero di partita IVA dell'Associazione (se posseduta);
 - d) L'indirizzo e gli eventuali recapiti telefonici/fax della sede legale e della sede operativa;
 - e) L'eventuale indirizzo del sito web e/o della posta elettronica e/o pec;
 - f) Il nominativo del Rappresentante Legale, completo di recapiti, se diversi da quelli dell'Associazione;
 - g) L'eventuale nominativo di un socio con funzioni di referente, completo di recapiti, se diversi da quelli dell'Associazione e del Rappresentante Legale;
 - h) La sezione dell'Albo alla quale si intende iscrivere l'Associazione (anche più d'una);

- i) La data di costituzione dell'Associazione;
 - j) La data di inizio dell'attività sul territorio comunale;
 - k) L'espressa dichiarazione del rispetto dei requisiti di cui all' art. 3 comma 1 del presente Regolamento.
2. Unitamente alla domanda di cui al precedente punto 1, deve essere presentata la seguente documentazione in forma digitale:
- a) Fotocopia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto vigenti dai quali risulti l'assenza di scopi di lucro e il perseguimento di finalità sociali o di pubblico interesse, e da cui s'evincano i criteri di ammissione ed esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi; le rappresentanze locali di organizzazioni ed associazioni costituite a livello provinciale, regionale, nazionale e/o internazionale, devono allegare alla domanda di iscrizione copia dello Statuto dell'organizzazione o dell'Associazione di cui fanno parte e copia del certificato di iscrizione alla stessa della rappresentanza locale; qualora la precedente documentazione sia già stata inviata, tutta o in parte, all'Amministrazione comunale, una dichiarazione in tal senso può sostituire un nuovo invio;
 - b) Elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
 - c) Una breve relazione dalla quale si evincano:
 - I. Le attività dell'Associazione, con particolare riferimento a quelle svolte sul territorio del Comune di Villafranca Padovana e/o a favore dei cittadini villafranchesi, da cui emergano le finalità di pubblico interesse, almeno negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la data di richiesta di iscrizione all'Albo;
 - II. Il numero degli iscritti;
 - III. L'indicazione dell'eventuale iscrizione ad altri Albi e/o Registri previsti dalla normativa di riferimento;
 - d) Copia del bilancio preventivo dell'anno in corso e dell'ultimo bilancio consuntivo, sottoscritti per autenticità dal Rappresentante Legale;
 - e) Una breve scheda di presentazione dell'Associazione da pubblicare sul sito del Comune di Villafranca Padovana (massimo 500 caratteri);
 - f) Fotocopia del Certificato di iscrizione al CONI o di altro ente nazionale di promozione sportiva, valido alla data di presentazione della domanda (solo per le Associazioni che richiedono l'iscrizione alla Sezione V –SPORTIVA);
3. Le domande di iscrizione all'Albo possono pervenire in qualsiasi momento dell'anno.
4. Gli uffici competenti possono richiedere, ai rappresentanti legali che presentano domanda, e unitamente alla sopra indicata documentazione, il certificato dei carichi pendenti e certificato del casellario giudiziale.

ART. 6 - ESAME DELLA RICHIESTA D'ISCRIZIONE ALL'ALBO

Iscrizione - Diniego — Sospensione

- 1. Le domande di iscrizione all'Albo saranno valutate dal Sindaco e Responsabile competente. Il termine per l'esame delle istanze è di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle medesime;
- 2. Le Associazioni ed Enti No Profit in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4 iscritte nel Registro Regionale del Terzo Settore (D. LGS. 117/2017, L.R. Veneto 30.08.1993 n. 40) sono iscritte d'ufficio all'Albo Comunale, previa acquisizione della documentazione di cui all'art. 4.
- 3. Le Associazioni che hanno presentato una documentazione incompleta saranno invitate, con comunicazione scritta notificata a mezzo Raccomandata A.R. e/o PEC, ad integrare tale documentazione entro il termine 30 (trenta) giorni dal ricevimento della raccomandata (farà fede la data della notifica postale e/o PEC); in pendenza d'invio di tale integrazione il termine di cui al comma 1 del presente articolo resta sospeso;

4. L'iscrizione o il diniego di iscrizione sono adottati con provvedimento motivato del Sindaco con il Responsabile competente, e comunicati per iscritto, a mezzo Raccomandata A.R. e/o pec, all'Associazione unitamente, in caso di iscrizione, al numero attribuito e alla data di registrazione;
5. Il diniego può essere disposto qualora:
 - a) L'attività dell'Associazione sia contraria alla Costituzione, alla Legge o allo Statuto comunale;
 - b) Non si ravvisino le caratteristiche previste all'Art. 1, comma 2, del presente Regolamento;
 - c) Manchino i requisiti richiesti, specificati all'art. 3 del presente Regolamento;
 - d) La richiesta di iscrizione sia incompleta, nella formulazione e/o negli allegati prodotti, rispetto a quanto previsto all' art. 4, del presente Regolamento e, a seguito di richiesta di integrazione, di cui al suddetto comma 3, l'Associazione non provveda a presentare quanto richiesto; o comunque presenti documentazione non ritenuta idonea;
 - e) Il rappresentante legale dell'associazione che richiede iscrizione all'albo, abbia riportato sentenze di condanna a suo carico.

ART. 7 - REVISIONE PERIODICA DELL'ALBO - COMUNICAZIONE VARIAZIONI

1. L'Amministrazione comunale, allo scopo di verificare la permanenza dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione provvede ad una revisione triennale entro la data del 31 dicembre;
2. Per mantenere l'iscrizione all'Albo, le Associazioni, entro la data suddetta, inviano al Comune di Villafranca Padovana:
 - a) Una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante in cui vengono segnalate tutte le variazioni intervenute rispetto a quanto segnalato in sede di iscrizione o dell'ultima revisione (Atto Costitutivo, Statuto, Legale Rappresentante o persone che ricoprono le diverse cariche associative, indirizzo, numero di telefono, ecc.) con allegate fotocopie dei documenti modificati e dei verbali delle riunioni in cui sono stati approvati (nel caso di variazioni intervenute rispetto a quanto segnalato in sede di iscrizione o dell'ultima revisione); oppure una dichiarazione del Rappresentante Legale, con la quale si attesti che *"non sono intervenute variazioni rispetto a quanto precedentemente dichiarato e alla documentazione presentata, con particolare riferimento all'Atto Costitutivo e allo Statuto dell'Associazione"*. (Nel caso non fossero intervenute variazioni rispetto a quanto segnalato in sede di iscrizione o dell'ultima revisione);
 - b) Copia del bilancio preventivo dell'anno in corso e dell'ultimo bilancio consuntivo, sottoscritti per autenticità dal Rappresentante Legale;
 - c) Relazione sull'attività dell'anno precedente, con particolare riferimento a quelle svolte sul territorio comunale e/o a favore di cittadini villafranchesi, e da cui emergano le finalità di pubblico interesse, che contenga altresì commenti alle modalità di reperimento di eventuali fondi e alle finalità delle spese sostenute;
 - d) Comunicazione riportante il numero aggiornato degli iscritti, evidenziando il numero degli iscritti residenti a Villafranca Padovana;
 - e) Fotocopia del certificato di iscrizione al CONI o altro ente nazionale di promozione sportiva, valido alla data della revisione, se scaduto quello presentato in sede di iscrizione o di revisione dell'anno precedente (solo per le Associazioni che richiedono l'iscrizione alla Sezione V - SPORTIVA);
3. L'Associazione deve comunicare tempestivamente ogni variazione intervenuta relativamente ai dati comunicati al momento dell'iscrizione;
4. La mancata presentazione della documentazione necessaria alla revisione triennale o la non osservanza dell'obbligo di comunicazione delle variazioni, di cui al precedente comma 2, sono ragioni sufficienti per la cancellazione dall'Albo;
5. A seguito dell'esame della documentazione prodotta, il Responsabile competente adoterà apposito provvedimento di aggiornamento dell'Albo;

6. La conferma dell'iscrizione all'Albo non è soggetta a comunicazione all'Associazione;
7. Il Responsabile competente può chiedere in qualsiasi momento all'Associazione la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo.

ART. 8 - CANCELLAZIONE DALL'ALBO

1. La cancellazione dall'Albo avviene con motivato provvedimento del Responsabile competente, quando:
 - a) Vengano a mancare gli elementi essenziali necessari per l'iscrizione;
 - b) Si verifichi un caso manifesto di indegnità;
 - c) L'Associazione non presenti, anche dopo un sollecito formale nel quale è stato introdotto un termine a provvedere, la documentazione richiesta per il mantenimento dell'iscrizione, come descritta al precedente ART. 7;
 - d) L'Associazione, qualora beneficiaria di contributo dall'Amministrazione comunale, incorra in una grave violazione degli obblighi a suo carico;
 - e) Le attività dell'Associazione non corrispondano ai fini dichiarati;
 - f) L'Associazione non concorra alla realizzazione sul territorio alle attività in coordinamento e connessione con i progetti dell'Amministrazione;
 - g) L'associazione reiteri l'assenza ad eventi organizzati fra le altre associazioni del territorio non partecipandovi, venendo meno alla promozione e al conseguimento della finalità di carattere civile, sociale, culturale, ricreativo, sportivo e di tutela ambientale per migliorare la qualità della vita dei cittadini di Villafranca Padovana.
2. Il provvedimento di cancellazione è notificato all'Associazione per iscritto, con Raccomandata A.R. e/o PEC, entro 30 (trenta) giorni dall'adozione;
3. L'Associazione cancellata per qualsiasi motivo può presentare una nuova domanda di iscrizione non prima di 12 (dodici) mesi dalla data di cancellazione.
4. Contro la cancellazione dall'Albo, disposta dal presente articolo è possibile presentare ricorso:
 - a) In opposizione al Responsabile stesso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione;
 - b) Giurisdizionale nei termini di legge.

ART. 9 - AGEVOLAZIONI DERIVANTI DALL'ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. L'iscrizione all'Albo costituisce condizione indispensabile per accedere a possibili concessioni di contributi, sovvenzioni e benefici materiali e/o economici, nonché per possibili assegnazioni di spazi, strutture e mezzi di proprietà comunale;
2. L'Amministrazione Comunale deve richiedere l'iscrizione all'Albo come requisito indispensabile per l'accesso ai benefici di cui al precedente comma, dichiarandolo anche in eventuali bandi o provvedimenti all'uopo emanati;
3. Le Associazioni iscritte all'Albo, che intendono realizzare manifestazioni, iniziative e progetti, possono richiedere al Comune il patrocinio o la collaborazione nell'organizzazione, al fine di ottenere uno o più dei sottoelencati benefici:
 - a) Affissioni di manifesti negli spazi e nelle bacheche a disposizione dell'Amministrazione Comunale, distribuzione di materiale promozionale, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione;
 - b) Utilizzo gratuito di spazi, secondo le disponibilità stabilite dall'Amministrazione Comunale e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale;

- c) Pubblicazione sul sito del Comune e diffusione mezzo social istituzionali del programma della manifestazione, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale e dal Responsabile competente;
 - d) Utilizzo del Logo Comunale per il materiale promozionale, a seguito di autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione comunale;
 - e) La concessione temporanea di occupazione spazi di suolo pubblico per le attività, con le agevolazioni previste dall'apposito regolamento comunale.
4. I benefici di cui al presente articolo vengono concessi in base alla coerenza con gli obiettivi programmati dall'Amministrazione Comunale e compatibilmente con le risorse disponibili;
 5. La concessione di contributi, spazi e strutture per un determinato periodo di tempo non costituisce alcuna priorità per concessioni successive;
 6. I contributi possono essere erogati esclusivamente su indirizzo insindacabile dell'Amministrazione Comunale e solo in seguito alla presentazione di specifici progetti e attività.

ART. 10 - ALTRE AGEVOLAZIONI

1. L'Amministrazione comunale può stipulare con le Associazioni iscritte all'Albo, nel rispetto dei limiti previsti dalle vigenti Leggi statali, regionali e comunitarie, convenzioni finalizzate allo svolgimento di attività di interesse pubblico, e/o promuovere programmi di interesse locale, purché dette Associazioni garantiscano capacità e professionalità nello svolgimento delle attività oggetto della convenzione; il testo delle convenzioni di cui al presente articolo deve espressamente prevedere, fra le clausole inderogabili, disposizioni atte ad assicurare la verifica dello svolgimento delle prestazioni ed il controllo della loro qualità, la durata della convenzione e le modalità di disdetta della stessa.

